

TITOLO I **Principi Generali**

Art. 1

Comune, territorio, stemma

1. Il Comune di MONTIERI è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dal presente Statuto.

2. La sede del Comune è sita in MONTIERI.

3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale approvata da due terzi dei Consiglieri assegnati.

Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni Comunali. Per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Municipale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede. Sia gli organi che le Commissioni potranno, tuttavia, riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune, qualora sia espressamente previsto da una disposizione regolamentare.

4. Il Comune di MONTIERI è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle Frazioni di Boccheggiano, Gerfalco, Travale e comunque è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'istituto Centrale di Statistica.

5. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore sono disciplinati dalla Legge.

Art. 2

Autonomia, finalità e linee di sviluppo

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello statuto e della convenzione Europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1965.

3. L'attività dell'Amministrazione Comunale ispirata al criterio della trasparenza è ordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, della efficienza e dell'efficacia dell'azione.

4. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre Comunità locali, tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5 Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività Comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dall'art. 13 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

6 Il Comune sulla scorta delle sue tradizioni storiche, culturali e sociali, della capacità realizzatrice della popolazione individua nei settori culturale e produttivo, culturale e turistico quelli di perseguimento prioritario una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.

Art. 3

Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione, assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie

3. Per gli interventi previsti per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, il comune provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli organismi del decentramento previsti dal presente statuto, sia con gli enti, associazioni ed organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, educativo e tempo libero. Tale coordinamento di norma si svolge, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, mediante conferenza di servizi ed accordi di programma.

4. Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita.

5. L'utilizzazione del territorio deve consentire un armonico ed equilibrato rapporto con l'ambiente e rispondere ai principi dell'economicità e sostenibilità delle risorse, della conservazione dei valori ambientali, della valorizzazione dei beni territoriali, della qualità degli interventi, al fine di concorrere, insieme alle attività sociali, culturali ed economiche, a definire un ambiente compatibile con la dignità della persona.

6. Promuovere una cultura rispettosa dell'ambiente anche attraverso iniziative educative e mediante il rapporto con l'associazionismo.

7 Le funzioni di segreteria per i rapporti con gli utenti sono affidate all'Ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

Art. 4

Pari opportunità fra uomo e donna

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle Commissioni consultive interne e di quelle di concorso. Nell'atto

di nomina dei membri delle Commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

c) i regolamenti Comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art.89 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, assicurano a tutti i dipendenti prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche, mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali dei dipendenti.